

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì venticinque del mese di ottobre, alle ore 11.05 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *gli Assessori Corrado, D'Amato, Lombardi e Orneli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Alessandri, Onorati e Valeriani.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Di Berardino e Troncarelli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 894

OGGETTO: Adozione del regolamento regionale concernente «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 8 Luglio 2020 n. 20 “Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)”».

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, e in particolare gli articoli 9, 15 e 47;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022 n. 437 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2022, n. 627;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 18, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196/2009”;

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”;

VISTO in particolare l’articolo 32 della suddetta legge “Regolamenti regionali di attuazione e integrazione”, che prevede che la Giunta regionale, tramite uno o più regolamenti regionali di attuazione ed integrazione, adottati ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, la disciplina dei requisiti ulteriori, rispetto a quelli già previsti nella legge stessa, per l’inserimento dei servizi culturali nelle relative organizzazioni regionali e per l’iscrizione degli istituti culturali nell’apposito albo, nonché la definizione delle caratteristiche ideografiche del logo identificativo degli ecomusei regionali;

VISTO il Regolamento regionale 8 Luglio 2020 n. 20 “Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)”.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, ora “Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo”;

RITENUTO necessario, sulla base degli esiti della fase di prima attuazione del citato Regolamento regionale 8 Luglio 2020 n. 20, procedere ad apportare modifiche ed integrazioni al medesimo, al fine di semplificare le modalità di iscrizione nell’Albo degli Istituti Culturali del Lazio e quelle di inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché quelle per la verifica ed aggiornamento dei dati relativi ai soggetti ivi iscritti ed inseriti;

VISTA la proposta di regolamento regionale concernente «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 8 Luglio 2020 n. 20 “Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)”» che consta di n. 7 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale”;

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo, Registro Ufficiale n. 1027369 del 19-10-2022, con la quale si comunica che, in relazione alla suddetta proposta, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1;

RITENUTO di adottare la citata proposta di regolamento regionale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- di adottare il regolamento regionale concernente «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 8 Luglio 2020 n. 20 “Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli

ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)»», composto da n. 7 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale.

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche al regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20 (Disciplina delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo Regionale degli Istituti culturali, per l'inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d'uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale))”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale luglio 2020, n. 20 recante "Disciplina delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo Regionale degli Istituti culturali, per l'inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d'uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)")

1. All'articolo 2 del r.r. 20/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "d'ora in avanti direzione" sono inserite le seguenti: "competente o direzione";

b) al comma 3, le parole "al 31 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "al 15 dicembre di ciascun anno";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'iscrizione all'albo regionale ha efficacia fino all'adozione del provvedimento di cancellazione nei casi di cui all'articolo 3, fermo restando l'obbligo di mantenimento dei requisiti di cui al comma 2 e l'onere di comunicare eventuali variazioni ai sensi del successivo periodo. Ogni iscritto ha l'onere di comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla direzione cultura, la perdita o l'eventuale variazione di uno o più dei requisiti o degli altri dati già comunicati all'atto dell'iscrizione. La direzione cultura può procedere d'ufficio, in ogni momento, a richiedere agli istituti culturali iscritti all'albo la conferma e l'eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all'atto dell'iscrizione. La conferma e l'eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all'atto dell'iscrizione sono richiesti, in ogni caso, ai fini della partecipazione ai procedimenti per la concessione delle misure di sostegno di cui all'articolo 10 della legge regionale.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di accertamento della perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione indicati all'Allegato 1, a seguito delle verifiche di cui al comma 4, la direzione cultura avvia d'ufficio il procedimento di cancellazione concedendo apposito termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per integrare il possesso del relativo requisito, decorso il quale è disposta la cancellazione ai sensi dell'articolo 3. Fino all'avvenuta integrazione è comunque esclusa la possibilità di partecipazione a procedimenti per la concessione delle misure di sostegno di cui all'articolo 10 della legge regionale.";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le richieste di iscrizione all'albo regionale sono presentate nel periodo di cui al comma 3, secondo le modalità definite dalla direzione cultura con apposito provvedimento, da adottarsi almeno dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni e pubblicato sul bollettino ufficiale regionale nonché nella sezione "cultura" del sito istituzionale della Regione.";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La direzione cultura provvede, mediante la struttura competente in materia di servizi culturali, a verificare le domande d'iscrizione ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.";

f) il comma 8 è soppresso;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Con determinazione del direttore della direzione cultura sono approvate le risultanze dell'istruttoria compiuta, con indicazione delle domande accolte, di quelle respinte e dell'albo aggiornato".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 del r.r. 20/2020)

1. All'articolo 3 del r.r. 20/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole “o la mancata comunicazione della conferma annuale d'iscrizione all'albo,” sono soppresse;

2) la parola “sanati” è sostituita dalla seguente: “sanata”;

3) la parola “comportano” è sostituita dalla seguente: “comporta”;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole “o di conferma nell'albo regionale, in relazione al possesso dei requisiti previsti” sono sostituite con le seguenti: “nell'albo regionale, o di conferma dei dati e requisiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2”;

2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In tale ipotesi l'eventuale decadenza dalle misure di sostegno concesse, o la revoca di quelle già erogate, è disposta in conformità alle disposizioni stabilite nell'avviso pubblico di riferimento.”;

c) al comma 3, le parole “secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “e trasmessa via PEC alla direzione cultura”;

d) al comma 4:

1) le parole “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “del comma 2, o ai sensi del comma 1 qualora la perdita del requisito non sia stata tempestivamente comunicata dall'interessato in applicazione di quanto indicato al comma 4 dell'articolo 2,”;

2) la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “due”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 del r.r. 20/2020)

1. All'articolo 5 del r.r. 20/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "31 gennaio successivo" sono sostituite dalle seguenti "15 dicembre";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'inserimento di cui al comma 1 ha efficacia fino all'adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'articolo 6. Ogni iscritto ha l'onere di comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla direzione cultura, la perdita o l'eventuale variazione di uno o più dei requisiti, raccomandazioni o obiettivi di miglioramento, o delle circostanze che hanno consentito l'applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi, nonché degli altri dati già comunicati all'atto dell'inserimento. La direzione cultura può procedere d'ufficio, in ogni momento, a richiedere ai servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali la conferma e l'eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all'atto dell'inserimento. La conferma e l'eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all'atto dell'inserimento sono richiesti, in ogni caso, ai fini della partecipazione ai procedimenti per la concessione di contributi o altre misure di sostegno previsti negli strumenti di programmazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La direzione cultura avvia d'ufficio il procedimento di esclusione previsto all'articolo 6 in caso di:

a) perdita dei requisiti obbligatori;

b) perdita dei requisiti non obbligatori, delle raccomandazioni o degli obiettivi di miglioramento, utilizzati ai fini del raggiungimento della soglia di inserimento ai sensi dell'articolo 4, comma 6;

c) venir meno delle circostanze che hanno consentito l'applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi nei casi previsti all'articolo 4, comma 7.";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.bis. Con l'avvio del procedimento di esclusione la direzione competente concede apposito termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per integrare il requisito, la raccomandazione o l'obiettivo di miglioramento, o la circostanza per l'applicazione del punteggio integrativo derivante dal fattore correttivo, decorso il quale è disposta l'esclusione. Fino all'avvenuta integrazione non è consentita la partecipazione a procedimenti di concessione di contributi o altre misure di sostegno previsti dagli atti di programmazione regionale di cui al Capo III del Titolo I della legge regionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le richieste di inserimento sono presentate annualmente nel periodo di cui al comma 1, secondo le modalità definite dalla direzione cultura con apposito provvedimento, da adottarsi almeno dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni e pubblicato sul bollettino ufficiale regionale nonché nella sezione "cultura" del sito istituzionale della Regione.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La direzione cultura provvede, mediante la struttura competente in materia di servizi culturali, a verificare le domande d'inserimento nelle rispettive organizzazioni ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.";

f) il comma 6 è soppresso;

g) il comma 7 è sostituito con il seguente:

“7. Con determinazione del direttore della direzione cultura sono approvate le risultanze dell’istruttoria compiuta, con indicazione delle domande accolte, di quelle respinte e delle organizzazioni regionali aggiornate”;

h) al comma 8, le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “comma 7”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 del r.r. 20/2020)

1. All'articolo 6 del r.r. 20/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "miglioramento" sono inserite le seguenti: ", o di una delle circostanze che hanno consentito l'applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi,";

b) al comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione dell'istanza di inserimento ai sensi dell'articolo 5, o di conferma e aggiornamento dei dati e requisiti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in relazione ai requisiti, alle raccomandazioni o agli obiettivi di miglioramento previsti, o alle circostanze che hanno consentito l'applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi, accertata dalla direzione cultura anche mediante acquisizione di dati o informazioni da enti o soggetti terzi, o sopralluoghi svolti d'ufficio. L'esclusione comporta la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, ottenute dal beneficiario dopo l'inserimento nell'organizzazione, ferme restando le eventuali responsabilità del soggetto dichiarante, anche di natura penale, previste dalle disposizioni vigenti in materia;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In tale ipotesi l'eventuale decadenza dalle misure di sostegno concesse, o la revoca di quelle già erogate, è disposta in conformità alle disposizioni stabilite nell'avviso pubblico di riferimento.";

c) al comma 3, le parole "oppure in caso di mancata presentazione della conferma annuale ai sensi dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "trasmesse tramite PEC alla direzione cultura";

d) al comma 4:

1) le parole "dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 2, o ai sensi del comma 1 qualora la perdita del requisito non sia stata tempestivamente comunicata dall'interessato in applicazione di quanto indicato al comma 2 dell'articolo 5,";

2) le parole "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La fuoriuscita o l'esclusione dall'O.B.R., O.M.R. o O.A.R., di un servizio culturale facente parte di un sistema inserito in una delle suddette organizzazioni regionali, non comporta l'esclusione del sistema dall'organizzazione qualora la direzione cultura verifichi il mantenimento dei requisiti e delle raccomandazioni o degli obiettivi di miglioramento e fattori correttivi necessari al raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista ai fini dell'inserimento e mantenimento del sistema nell'organizzazione. In tal caso la fuoriuscita o l'esclusione del singolo servizio comporta la mancata considerazione del servizio nel sistema ai fini dell'inserimento nelle organizzazioni regionali e della partecipazione ai procedimenti di concessione dei benefici avviati ai sensi del Capo III del Titolo II della legge regionale."

Art. 5

(Modifica all'Allegato n. 1 del r.r. 20/2020)

1. Il punto 10 dell'Allegato n. 1 al r.r. 20/2020 è sostituito dal seguente:

“10. Svolgimento, sulla base di una programmazione pluriennale, delle attività di recupero, tutela e valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio. Le attività di cui al punto 4, per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, devono essere svolte sulla base di un programma adottato ogni anno dall'Istituto e riguardante le attività previste nell'anno in corso ed almeno in quello successivo”.

Art. 6
(Disposizioni transitorie)

1. Resta ferma la validità delle iscrizioni all'Albo degli istituti culturali e degli inserimenti dei servizi culturali, inclusi i sistemi, nelle organizzazioni bibliotecaria, museale e archivistica regionale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli istituti e i servizi culturali di cui al precedente periodo provvedono all'aggiornamento dei dati ai sensi degli articoli 2 e 5 del r.r. 20/2020 come modificato dal presente regolamento.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento i termini di apertura e chiusura della presentazione delle domande per le nuove iscrizioni e i nuovi inserimenti sono stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 6, e di cui all'articolo 5, comma 4, del r.r. 20/2020 come modificato dal presente regolamento, in deroga ai termini rispettivamente indicati nei commi 3 e 1 dei medesimi articoli.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Alessio D'Amato)